

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LO SVOLGIMENTO DI SAGRE E MANIFESTAZIONI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle normative vigenti, le attività legate allo svolgimento di Sagre e di tutte le manifestazioni che costituiscono momenti di aggregazione sociale, culturale, politica, religiosa, di volontariato e sport della comunità, ad eccezione delle Fiere che sono disciplinate nell'ambito del Regolamento Comunale del Commercio su area pubblica.

Nello specifico il Regolamento diventa lo strumento con cui l'Ente, in riferimento alle attività sopra descritte, persegue il fine dell'armonizzazione e razionalizzazione delle modalità di:

- programmazione e calendarizzazione delle attività;
- presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per le attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, occupazione suolo pubblico o di qualsiasi altra autorizzazione necessaria allo svolgimento delle manifestazioni;
- presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (Scia) di somministrazione di alimenti e bevande;
- idonea ubicazione delle manifestazioni e dei tempi massimi di attuazione.

Il presente Regolamento si applica anche alle Fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f) della L.R. 6/2010, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento per:

- a) Sagra si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità, all'aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. n. 6/2010;
- b) Fiera si intendono quelle manifestazioni caratterizzate dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle

aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

- c) Calendario regionale si intende l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

Le manifestazioni sportive su strada pubblica non sono disciplinate dal presente Regolamento in quanto soggette ad altra specifica normativa.

Art. 3 – Calendario regionale delle Fiere e delle Sagre

1. Ai sensi dell'art. 18 bis, comma 2 della L.R. 6/2010 il Comune redige, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco comunale delle Fiere e delle Sagre che si svolgeranno sul proprio territorio nel successivo anno solare, procedendo poi alla relativa pubblicazione, entro il 15 dicembre, all'interno del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre;
2. A tal fine gli organizzatori devono presentare, entro il 31 ottobre, adeguata istanza per l'inserimento dei propri eventi all'interno del suddetto calendario. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
 - a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa o di Associazione, i relativi dati;
 - b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti;
 - c) tipologia e numero indicativo degli operatori commerciali partecipanti;
 - d) denominazione, ubicazione, date ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) indicazione dei servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - f) programma di massima della manifestazione;
 - g) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - h) indicazione di vendita o somministrazione alimenti e bevande;
 - i) eventuale indicazione di vendita o somministrazione alimenti e bevande di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

3. In caso di carenza dei dati essenziali, di cui alle istanze del comma 2, il Comune può chiedere le dovute integrazioni agli organizzatori, i quali devono, entro un termine non superiore a giorni 7 consecutivi dalla richiesta stessa, provvedere all'inoltro della documentazione in modo tale da permettere all'Ente la puntuale predisposizione del calendario annuale nei termini previsti dalla legge.
4. All'interno del calendario di cui al comma 1 verranno inseriti anche gli eventi direttamente organizzati dal Comune.
5. In caso di sovrapposizione di due o più Sagre negli stessi giorni e nello stesso Comune, come configurata ai sensi del successivo articolo 5, le istanze verranno accolte in funzione dei seguenti criteri di precedenza:
 - sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la Sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità etc. etc.);
 - anni di svolgimento della Sagra;
 - grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 4 – Modifiche del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre

1. L'elenco delle Fiere e delle Sagre inserito dal Comune nel Calendario Regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della L.R. 6/2010, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni, prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico.

3. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 5 – Modalità di svolgimento e durata delle Sagre

1. Prima dell'inizio della Sagra gli organizzatori devono presentare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 6, adeguata istanza al Comune, per il tramite dello Sportello unico attività produttive, che provvederà all'istruttoria di merito.
2. L'area interessata alla manifestazione dovrà essere dotata di:
 - a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
 - b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.
3. L'orario massimo di svolgimento delle manifestazioni dal lunedì alla domenica di norma sono le ore 24.00, tranne nei casi concordati con l'Amministrazione per eventi speciali quali ad es. "la notte bianca".
4. Rimane obbligatorio il rispetto della normativa in materia acustica prevista dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, salvo deroghe specificatamente richieste.

Art. 6 – Autorizzazioni e Segnalazioni

1. Per svolgere una sagra o una manifestazione temporanea è necessario ottenere un'Autorizzazione rilasciata dal SUAP nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e, nello specifico, come previsto dell'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza":
 - per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, l'autorizzazione è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

2. Gli organizzatori dovranno pertanto presentare, prima dell'inizio di ogni manifestazione, adeguata Istanza/Scia telematica al SUAP, esclusivamente tramite la piattaforma dello Sportello Telematico Polifunzionale del Comune, con le modalità e le tempistiche previste nel presente articolo.
3. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere presentata tramite Scia con relativa notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento. Il SUAP provvederà all'inoltro della documentazione all'ATS competente per territorio per gli eventuali controlli igienico-sanitari di propria pertinenza. E' fatto comunque obbligo di produrre, o tenere a disposizione per eventuali verifiche, adeguata documentazione relativa a:
 - a) certificazione di idoneità statica delle strutture allestite (anche temporanee);
 - b) dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici e/o a gas installati;
 - c) idoneità dei mezzi antincendio.
4. Le attività di pubblico di spettacolo o intrattenimento verranno autorizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, secondo le seguenti modalità:
 - a) Attività in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 persone: le attività di spettacolo o intrattenimento in locali o spazi all'aperto, attrezzati con appositi impianti e strutture per lo stazionamento / contenimento pubblico (tribune, sedie, transenne), con capienza complessiva superiore alle 200 persone, sono soggetti a verifica di agibilità ex art. 80 del TULPS, la cui documentazione dovrà essere trasmessa in via telematica almeno 30 giorni prima dell'evento, al fine dell'ottenimento del parere della Commissione Comunale di Vigilanza.
 - b) Attività in spazi attrezzati con capienza fino a 200 persone: per le attività di spettacolo o intrattenimento in locali o spazi all'aperto, attrezzati con appositi impianti e strutture per lo stazionamento / contenimento pubblico (tribune, sedie, transenne), con capienza complessiva fino a 200 persone, le verifiche e i pareri di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da adeguata relazione tecnica asseverata di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri o architetti o periti industriali che attesta la rispondenza dei locali o degli impianti alle regole tecniche stabilite dal DM 19/08/1996 (Approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico

spettacolo). La relazione tecnica, completa degli allegati obbligatori, dovrà essere trasmessa in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive almeno 30 giorni prima dell'evento.

c) Spettacoli e intrattenimenti all'aperto privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico: per le feste e le sagre di piazza, svolte in aree all'aperto prive di appositi impianti e strutture per lo stazionamento / contenimento pubblico (tribune, sedie, transenne) sarà sufficiente la presentazione in via telematica di adeguata richiesta di Autorizzazione/Scia, sulla base del numero di persone coinvolte (fino a / superiore a 200 persone), come indicato al comma 1.

d) L'Organizzatore si impegna (ai sensi del titolo IX DM 19/8/1996), in caso di rilascio dell'autorizzazione, a consegnare:

- dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio;
- dichiarazione firmata da tecnico abilitato in cui si attesti, per gli apparecchi di cottura alimentati a gas, la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia.

In caso di impossibilità di produrre le suddette certificazioni con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione, è fatto obbligo e responsabilità degli organizzatori la loro conservazione durante lo svolgimento dell'evento al fine della produzione in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

e) Per le manifestazioni che si svolgono in uno spazio chiuso, ad esempio un cortile o un locale, è necessario il parere di agibilità dello spazio ai sensi dell'articolo 80 del R.D. n. 773/1931.

f) Le spese di convocazione, intervento e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono a totale carico degli organizzatori.

5. Alle richieste di autorizzazione, di cui ai comma precedenti, dovranno essere inoltre allegati i documenti:

a) planimetria dell'area in cui si svolge la manifestazione, con indicazione delle strutture installate, servizi igienici e parcheggi, previsti dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento;

- b) programma dettagliato della Sagra;
 - c) pagamento dell'imposta di bollo;
 - d) valutazione del livello di rischio sanitario ai sensi della DGR n. X/2453 del 07/10/2014;
 - e) piano di sicurezza ai sensi della Direttiva del Ministro dell'Interno n. 11001/1/110 del 18/07/2018;
 - a) ricevuta della comunicazione dell'evento alla Questura e alla Stazione dei Carabinieri di Bareggio;
 - b) (se ricorre il caso) documentazione ai fini della verifica di agibilità ex art. 80 del TULPS;
 - c) (se ricorre il caso) relazione tecnica asseverata attestante la rispondenza dei locali o degli impianti alle regole tecniche stabilite dal DM 19/08/1996;
 - d) (se ricorre il caso) richiesta di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore.
6. Alle richieste di verifica di agibilità ex art. 80 del TULPS, di cui ai comma precedenti, dovranno essere allegati i documenti:
- Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento, i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati, oltre al rispetto del Regolamento d'Igiene vigente;
 - Elaborati grafici in scala 1:100 del locale/spazio, a firma di tecnico abilitato evidenziante l'affollamento, la sistemazione dei posti a sedere, gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo, la disposizione del tipo di arredo e di allestimento,
 - l'ubicazione dei servizi igienici, mettendo in evidenza gli elementi aggiuntivi rispetto allo stato di fatto;
 - Descrizioni generali e certificati di ogni tipologia di struttura installata, firmate da tecnico abilitato, indicanti i materiali e le modalità di utilizzo, i carichi e sovraccarichi, le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
 - Dichiarazioni di idoneità delle strutture ai carichi previsti;
 - Schemi delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate;
 - Progetti relativi all'impianto elettrico in caso di nuovo allestimento o di modifica di quello preesistente;

- Progetti dell'impianto a gas in caso di nuovo allestimento o di modifica di quello preesistente;
 - Valutazione del livello di rischio sanitario (Tabella Allegato A1, DGR n. X/2453 del 07/10/2014) che prevede di trasmettere ad AREU la comunicazione dell'evento o il Piano di Soccorso Sanitario (P.S.S.) o la richiesta di validazione del P.S.S.
7. In caso di manifestazione che si svolga su suolo pubblico, gli organizzatori presentano al Comune adeguata richiesta di Autorizzazione di occupazione suolo pubblico, entro 30 giorni dall'inizio dell'evento.
 8. Nel caso in cui la manifestazione necessiti di interventi di modifica della viabilità, gli organizzatori devono presentare adeguata istanza all'ufficio di Polizia Locale entro 30 giorni dall'inizio dell'evento.
 9. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il Comune non autorizza, nei medesimi giorni, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

Art. 7 – Manifestazioni in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

1. Il patrocinio per eventi e manifestazioni deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dall'Amministrazione, nel rispetto del vigente Regolamento comunale per le Libere Forme Associative.
2. Per eventi e manifestazioni, ritenuti di particolare rilevanza dall'Amministrazione o dei quali l'Ente si faccia co-promotore o co-organizzatore, potrà essere disciplinata, nell'ambito del patrocinio, anche la modalità di collaborazione degli uffici per la realizzazione delle iniziative.

Art. 8 – Prescrizioni.

1. A prescindere dal tipo di manifestazione e dai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che l'autorità competente non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Palchi, pedane, stand, tecnostrutture, ecc. installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della normativa vigente in materia.

3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del D.M. n. 37/2008.
4. Le strutture provvisorie per lo svolgimento della manifestazione devono essere installate secondo quanto stabilito dal D.M. 22 luglio 2014 e dalla Circolare ministeriale n. 35 del 24 dicembre 2014.
5. In caso di manifestazione:
 - a) le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica;
 - b) deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
6. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme.
7. E' fatto divieto di detenere nell'ambito del singolo banco o autonegozio quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
8. La distanza di sicurezza tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL non deve essere inferiore a 3 metri.
9. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere.
10. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
11. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio.
12. Durante lo svolgimento delle manifestazioni è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.
13. È vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

14. Il Comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento dell'attività, diverso da quanto indicato all'art. 5, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 9 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulante.

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente l'evento.
2. Il Comune riconosce altresì che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.
3. Il Comune inoltre, in relazione al sopra citato comma 2 e alle sagre e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione stessa, può prevedere per l'assegnazione dei posteggi la stesura di una graduatoria, adottando quale criterio di selezione l'anzianità di partecipazione alla sagra o manifestazione stessa. A parità di punteggio, sarà considerata come elemento di priorità la data di protocollo della domanda di partecipazione.
4. In caso di mancata partecipazione o di partecipazione parziale alla manifestazione, ovvero non per tutta la durata dell'evento, in assenza di giustificati e comprovati motivi documentati, è prevista l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva.

Art. 10 – Assistenza sanitaria

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07/10/2014, relativa al *Recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*, gli organizzatori delle manifestazioni dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell'evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa Azienda.

La valutazione del profilo di rischio dovrà essere effettuata tramite la compilazione del questionario all'interno del portale web dedicato alla Gestione Assistenze Manifestazioni e Eventi Sportivi (GAMES) predisposto da AREU per la gestione delle emergenze, le cui linee guida sono reperibili all'indirizzo: <https://games.areu.lombardia.it/>.

In particolare l'Organizzatore, sulla base della Tabella di cui all'allegato A1 della sopra citata Deliberazione, dovrà comunicare all'AREU:

- a) per gli eventi con rischio molto basso o basso lo svolgimento dell'evento almeno 15 giorni prima del suo inizio;
- b) per quelli con rischio moderato o elevato almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento e trasmettere il piano di soccorso sanitario (da redigere con l'assistenza di un'associazione di soccorso sanitario scelta dall'organizzatore);
- c) per quelli con rischio molto elevato almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento ed attendere preventivamente la validazione del piano di soccorso sanitario da parte dell'AREU.

Art. 11 – Oneri a carico degli organizzatori

1. Gli oneri relativi alle manifestazioni sono interamente a carico degli organizzatori, con l'esonero per l'Amministrazione comunale di qualsiasi vincolo economico e di responsabilità per quanto avvenga durante gli eventi stessi.
2. Nel caso di manifestazioni non previste e non prevedibili, inserite in calendario successivamente ai tempi previsti dalla normativa regionale, l'area di fronte all'ingresso del Comune che da accesso allo scalone e il parcheggio limitrofo, in caso di sovrapposizione con i matrimoni precedentemente programmati, dovranno rimanere liberi da allestimenti e strutture per tutta la durata degli eventi.
3. La pulizia dell'area della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori, mentre resta a carico dell'Amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimenti dei rifiuti.
4. L'esenzione per eventuali spese di acqua, energia elettrica, materiale e altre attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale verrà eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 12 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, come previsto dall'articolo 18 ter della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.
2. In caso di svolgimento di Sagre al di fuori del Calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2 lett. h), se non autorizzate ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2000,00 a 12.000,00 Euro e con l'immediata interruzione della Sagra.
3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la Sagra non potrà essere iscritta nel Calendario Regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
4. L'attività relativa al rispetto del presente Regolamento, nonché l'emissione delle relative sanzioni, è di competenza del Comando Polizia Locale.
5. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 1 del mese successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.